Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
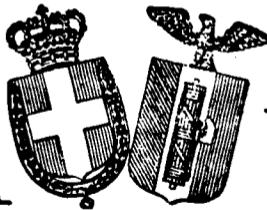
PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 11 febbraio 1929 - ANNO VII** — **Numero 35**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale„ pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale„ sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale„ di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, volume V, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1928.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 548.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3254.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e eazione di un nuovo ente denominato « Istituto romano di San Michele ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, recante revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo ente denominato « Istituto romano di San Michele ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 549.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3381.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione, entro il 1936, di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, concernente agevolazioni tributarie per la istituzione e la trasformazione entro il 1936 di stabilimenti industriali nei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 550.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3062.

Riconoscimento del Regio istituto d'arte di Parma ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, articoli 3, 9, 42, 43, 73 e 79;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli Enti locali interessati al mantenimento come Regio istituto d'arte del Regio istituto di belle arti di Parma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti di Parma è mantenuto, con effetto dal 1° novembre 1924, come Regio istituto d'arte.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato, in ragione di tre quarti della spesa complessiva ed in ogni caso per non oltre la somma di L. 279.804; la Provincia, il Comune, il Consiglio provinciale dell'economia di Parma e la Cassa di risparmio di Parma complessivamente in ragione di un quarto della spesa totale e cioè:

la Provincia di Parma per L. 31.160.40;

il Comune di Parma per L. 15,556.50;

il Consiglio provinciale dell'economia di Parma per L. 18,885.67;

la Cassa di risparmio di Parma per L. 27,665.45.

Art. 3.

E' approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli studenti iscritti al soppresso Istituto di belle arti anteriormente al 1° novembre 1924, e quelli ammessi successivamente, potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte alle condizioni per ciascuno stabilite dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 80. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto d'arte di Parma.

Art. 1.

Il Regio istituto d'arte di Parma è retto dal presente statuto, oltrechè dalle disposizioni generali vigenti sugli istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto d'arte comprende le seguenti sezioni:

1) di scenografia;
2) dei capimastri;
3) di decorazione murale pittorica e plastica.

Art. 3.

La sezione di scenografia comprende il corso inferiore della durata di due anni e il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere scenografo; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte scenografo.

Art. 4.

La sezione dei capimastri comprende il corso inferiore della durata di due anni e il corso superiore della durata di quattro anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere muratore.

Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capomastro.

Art. 5.

La sezione di decorazione murale pittorica e plastica comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere decoratore; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte decoratore.

Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della Provincia di Parma, di un rappresentante del Comune di Parma, di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Parma, di un rappresentante della Cassa di risparmio di Parma e del direttore dell'Istituto.

Al Consiglio potranno aggiungersi dal Ministro per la pubblica istruzione altri componenti in rappresentanza di Enti che si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 7.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 8.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio; il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 9.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 10.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordi-

naria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 11.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza sempre chè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie all'ufficio di segretario.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un commissario, o di una Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Direttore.

Art. 13.

Il direttore è scelto e nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto; ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 14.

Per il personale insegnante, indicato nell'annessa tabella n. 1, valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

Art. 15.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti di arte.

Art. 16.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio di ciascuna sezione.

Segretario.

Art. 17.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

Art. 18.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico: tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 19.

Il personale insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nella annessa tabella n. 1, secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 20.

I custodi inservienti stabili sono nominati esclusivamente in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione della Scuola; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 21.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un Istituto di previdenza a carico del bilancio dello Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 22.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Il direttore ha parimenti facoltà di convocare, per oggetti attinenti all'ordinamento tecnico e didattico, Consigli così del solo personale di ruolo, stabile e non stabile, come del personale addetto a una singola sezione.

Anno scolastico.

Art. 23.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 24.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di ciascuna sezione. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di anni di corso e di sezioni diverse per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 25.

Le officine di ciascuna sezione sono ordinate in modo appropriato alle relative finalità artistiche e professionali, sono fornite dei mezzi occorrenti all'esecuzione dei lavori di ciascuna arte, secondo i programmi dell'insegnamento e le necessità dell'industria.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione fra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto e del professore direttore dell'officina, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissione, non deve di regola partecipare alcun estraneo all'Istituto, salvo casi eccezionali nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 26.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie della sezione e del corso cui sono iscritti; compatibilmente con l'orario del proprio corso possono essere autorizzati a frequentare le esercitazioni proprie di altre sezioni.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 27.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore come da quello superiore si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova d'esame.

Per l'ammissione al corso superiore di ciascuna sezione occorre riportare negli esami di licenza dal corso inferiore una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officina.

Art. 28.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne danno avviso rispettivamente al direttore e al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intiero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitta la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre Scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 29.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti o il Consiglio della rispettiva sezione, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi, od al compimento di speciali esercitazioni, a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante lo esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 31.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa.

Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile demaniale in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 33.

L'istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della Scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 34.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 35.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 36.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati al segretario i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 23, ultimo comma, e 25.

Art. 38.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 1.

R. ISTITUTO D'ARTE DI PARMA

Ruolo organico del personale.

1 Professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore della sezione di decorazione. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di plastica applicata alla decorazione murale. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di scenografia, direttore della sezione di scenografia. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di architettura, direttore delle costruzioni. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di figura per le sezioni di decorazione murale e di scenografia. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

2 Professori stabili di disegno geometrico ed elementi di prospettiva, architettura e decorazione. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di aritmetica, geometria, scienze naturali e tecnologia. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di lingua e lettere italiane, storia dell'arte, del costume e stili. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Capomastro stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Aiuto scenografo stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo B).
1 Segretario stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo C).
5 Custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 2.

Tasse scolastiche.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiore e superiore di tutte le sezioni	L.	50
Diploma di licenza dal corso inferiore di ciascuna sezione	»	100
Diploma di licenza dal corso superiore di ciascuna sezione	»	150

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 551.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3063.

Riconoscimento del Regio istituto d'arte di Urbino e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, articoli 3, 9, 42, 43, 73 e 80;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visti i decreti del Commissario straordinario nelle provincie delle Marche, Lorenzo Valerio, 3 gennaio 1861, n. 705, e 6 gennaio 1861, n. 740;
Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
Viste le deliberazioni degli Enti locali interessati al mantenimento come Regio istituto d'arte del Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino, istituito dal Commissario straordinario nelle provincie delle Marche Lorenzo Valerio con decreto 6 gennaio 1861, n. 740, è conservato, con effetto dal 1° novembre 1924, come Regio istituto d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato, in ragione di tre quarti della spesa complessiva ed in ogni caso per non oltre la somma di L. 198,277.50, la provincia di Pesaro e Urbino, il comune di Urbino, il Consiglio provinciale dell'economia di Pesaro e l'Amministrazione della Cappella musicale di Urbino, complessivamente in ragione di un quarto della spesa totale e cioè:
la provincia di Pesaro e Urbino per L. 16,555.20;
il comune di Urbino per L. 19,102.50;
il Consiglio provinciale dell'economia di Pesaro per L. 5094;
l'Amministrazione della Cappella musicale di Urbino per L. 2000.

Sono inoltre devoluti al bilancio dell'Istituto:
1° l'assegno annuo di L. 20,000 a carico del fondo per il culto a termini dell'art. 17 alinea *a*) del decreto del Commissario Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, e dell'art. 4 del successivo decreto 6 detto, n. 740;
2° l'assegno annuo di L. 1702.40 a carico del bilancio universitario provinciale a termini degli articoli 3 e 7 del suddetto decreto 6 gennaio;
3° l'assegno annuo di L. 638.40 a carico del bilancio comunale di Urbino, a termini come sopra.
4° l'assegno annuo di L. 1000 a carico dell'Amministrazione del patrimonio del Collegio « Raffaello » di Urbino.

Art. 3.

E' approvato l'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Gli studenti iscritti all'Istituto di belle arti di Urbino anteriormente al 1° novembre 1924, e quelli ammessi successivamente, potranno continuare gli studi nell'Istituto d'arte alle condizioni per ciascuno stabilite dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 81. — SIROVICH.

Statuto del Regio istituto di belle arti delle Marche, in Urbino.

ISTITUTO D'ARTE PER LA DECORAZIONE E LA ILLUSTRAZIONE DEL LIBRO.

Art. 1.

Il Regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino (Istituto d'arte per la decorazione e l'illustrazione del libro) è retto dal presente statuto, oltrechè dalle disposizioni generali vigenti sugli istituti d'arte e da quelle comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica.

Costituzione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto impartisce gli insegnamenti tecnici ed artistici attinenti alla composizione, decorazione e illustrazione del libro.

L'insegnamento comprende il corso inferiore della durata di tre anni e il corso superiore della durata di tre anni.

Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere del libro; chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di ornatore del libro.

Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e composto di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino, di un rappresentante del comune di Urbino anche per l'Amministrazione della Cappella musicale di Urbino, di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Pesaro e del direttore dell'Istituto, che vi ha solo voto consultivo.

Al Consiglio possono aggiungersi dal Ministro per la pubblica istruzione altri componenti in rappresentanza di Enti che si assumano di concorrere in maniera continuativa al mantenimento dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; ciascun componente può essere confermato.

Art. 5.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti del Consiglio.

Il presidente rappresenta l'Istituto in ogni occasione.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente.

Art. 6.

Decadono dall'ufficio e vengono sostituiti quei componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

I componenti del Consiglio, nominati dal Ministro in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 7.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni mese; si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente, tutte le volte che sia riconosciuto necessario da lui o dal direttore o sia richiesto da almeno due degli altri componenti.

Art. 8.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione potranno essere adottate deliberazioni d'urgenza, semprechè il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre.

Uno dei componenti, designato dal Consiglio, adempie all'ufficio di segretario.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di procedere allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina, per un tempo non superiore a due anni, di un Commissario, o di una Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio.

Corpo accademico.

Art. 10.

Il Corpo accademico è composto dei soci onorari nominati dal Consiglio di amministrazione fra le persone benemerite dell'Istituto e fra quelle note per il loro valore e per la loro capacità artistica.

Tali nomine sono condizionate all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Corpo accademico è convocato dal presidente dell'Istituto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione per dar parere su oggetti attinenti con le finalità e il funzionamento dell'Istituto.

Direttore.

Art. 11.

Il direttore è scelto e nominato, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra il personale insegnante di ruolo od anche fra gli estranei all'Istituto.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto ed ha alla sua dipendenza tutto il personale insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio; provvede inoltre all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Durante le sue assenze designa a sostituirlo uno degli insegnanti stabili.

Personale insegnante e tecnico.

Art. 12.

Il personale insegnante indicato nell'annessa tabella n. 1 si distingue in professori stabili e professori non stabili.

Per i professori stabili valgono le norme generali vigenti per gli istituti d'arte.

I professori non stabili sono nominati, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale ne dà comunicazione al Ministero; si intendono confermati anno per anno qualora il Consiglio non proceda a nuova nomina.

Il Ministro ha facoltà di revocare la nomina e di procedere alla sostituzione dell'insegnante, sentito il parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Ai professori non stabili è corrisposta la retribuzione indicata nell'annessa tabella n. 1 in dodici rate mensili posticipate.

Ai professori non stabili sono del resto applicate le disposizioni vigenti per il personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione artistica.

Gli insegnanti potranno, fuori orario, per l'esecuzione dei loro lavori, servirsi delle officine e dell'opera dei capi d'arte, previa autorizzazione ed alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione con il consenso del direttore.

Art. 13.

Il personale tecnico, indicato nell'annessa tabella n. 1, è regolato dalle disposizioni generali vigenti per gli istituti d'arte.

Non può esercitare la propria professione od altri uffici fuori della scuola, frequentare laboratori od averne per proprio conto, nè assumere direttamente lavori per commissione da eseguirsi nei laboratori della Scuola.

Art. 14.

Il personale insegnante e tecnico ha l'obbligo di prestare la sua opera per l'insegnamento e le esercitazioni inerenti al posto occupato in conformità degli orari e programmi di studio.

Segretario.

Art. 15.

Il segretario attende al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza di ufficio, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici, a tutti i lavori di scrittura, di protocollo e di archivio occorrenti nell'Istituto. Disimpegna l'ufficio di economo e provvede alla tenuta dei registri e delle scritture contabili, dell'inventario dei beni mobili e della contabilità dei magazzini. Dipende direttamente dal direttore, dal quale riceve istruzioni per l'adempimento del suo ufficio. Invigila sul personale di servizio.

L'ufficio di economo potrà in via eccezionale essere conferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione ad uno speciale incaricato, anche estraneo all'Istituto. La retribuzione relativa, da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, è posta a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 16.

Il segretario rilascia certificati, estratti di registri e copie di documenti per uso scolastico: tali atti devono portare la firma del direttore o di chi ne fa le veci e del segretario.

Trattamento economico e di carriera del personale stabile.

Art. 17.

Il personale insegnante, tecnico e amministrativo dell'Istituto è assegnato ai gradi per ciascuno indicati nell'annessa tabella n. 1 secondo le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative estensioni e modificazioni.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento, trascorso il quale viene confermato. Viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori rispettivamente dopo altrettanti periodi di otto anni.

Chi consegue la nomina senza concorso è esentato dall'esperimento e dalla permanenza nel grado relativo.

Il segretario consegue il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale; agli effetti del collocamento nel grado di segretario è valutato per intero il servizio prestato in altri posti di gruppo *C*.

Personale subalterno.

Art. 18.

I custodi inservienti stabili sono nominati, esclusivamente in seguito a concorso, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto; del resto valgono per essi le norme relative al personale subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, del quale ricevono anche identico trattamento economico.

Trattamento di riposo.

Art. 19.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio si applicano le disposizioni del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277.

Per il trattamento di riposo dei custodi inservienti si provvede dal Ministero della pubblica istruzione mediante iscrizione a un istituto di previdenza a carico del bilancio dell'Istituto.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 20.

Il direttore è assistito, per quanto concerne l'ordinamento tecnico e didattico dell'Istituto, dal Consiglio degli insegnanti, composto di tutti gli insegnanti, anche non stabili, supplenti o incaricati.

Al Consiglio degli insegnanti può essere aggregato, per determinati oggetti, il personale delle officine.

Anno scolastico.

Art. 21.

L'anno scolastico comincia il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo.

Le lezioni hanno inizio il 16 settembre e terminano il 31 maggio.

Le lezioni e le esercitazioni hanno luogo tutti i giorni, tranne le domeniche, le feste civili e religiose riconosciute ed altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie.

I giorni di vacanza sono stabiliti dal direttore.

Durante i due mesi di vacanze estive potranno tenersi aperte le officine per le esercitazioni degli alunni, con le modalità e norme che saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Insegnamento.

Art. 22.

L'insegnamento delle singole materie grafiche e le esercitazioni pratiche si svolgono collettivamente per gli alunni di tutto l'Istituto. L'insegnamento delle materie teoriche è impartito separatamente agli alunni di ciascun anno di corso; può essere impartito cumulativamente ad alunni di anni di corso diverso per lo svolgimento di quelle parti di programma che siano comuni.

Officine.

Art. 23.

Le officine sono ordinate in modo appropriato alle finalità artistiche e professionali dell'Istituto, sono fornite dei mezzi occorrenti alla esecuzione dei lavori propri della composizione, decorazione ed illustrazione del libro, secondo i programmi di insegnamento e le necessità dell'industria.

Le esercitazioni consistono nell'esecuzione, in collaborazione fra gli alunni dei due corsi, di lavori professionali.

I prodotti delle officine possono essere posti in vendita.

Le officine ricevono commissioni a pagamento di lavori che, a giudizio del direttore dell'Istituto, siano ritenuti utili ai fini della preparazione artistica e professionale degli alunni.

Non possono riceversi commissioni di carattere puramente commerciale.

Le condizioni di ciascuna commissione sono fissate per iscritto.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti delle officine e dalle commissioni è iscritto nel bilancio dell'Istituto.

All'esecuzione dei lavori delle officine, compresi quelli per commissione, non deve di regola partecipare alcun estraneo all'Istituto, salvo casi eccezionali, nei quali la collaborazione di personale estraneo deve essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Alunni.

Art. 24.

Gli alunni hanno l'obbligo della frequenza a tutte le lezioni ed esercitazioni proprie dell'anno di corso cui sono iscritti.

L'alunno che sia assente senza giustificato motivo per più di quindici lezioni è escluso dalla frequenza e dagli esami per tutto l'anno scolastico.

Art. 25.

Il profitto degli alunni nelle materie grafiche e teoriche e nelle relative esercitazioni viene indicato con punti di merito da uno a dieci. Ogni mese viene assegnata una nota complessiva del profitto e della condotta in ciascuna materia ed esercitazione.

Il giudizio degli esami è dato parimenti con punti di merito da uno a dieci.

La promozione da un anno all'altro di ciascun corso e la licenza così dal corso inferiore come da quello superiore si conseguono da chi abbia riportato almeno sei punti in ciascuna prova d'esame.

Per l'ammissione al corso superiore occorre riportare, negli esami di licenza dal corso inferiore, una media di otto punti nelle prove di materie artistiche e di esercitazioni di officina.

Art. 26.

Per le mancanze commesse in scuola e fuori di scuola gli alunni sono puniti, a seconda della gravità:

a) con l'allontanamento dalla lezione o esercitazione per ordine del professore o del capo d'arte, che ne danno avviso rispettivamente al direttore e al professore;

b) con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore;

c) con la sospensione fino a quindici giorni;

d) con la esclusione dagli esami della prima sessione;

e) con l'espulsione per l'intiero anno scolastico e la perdita degli esami di ambedue le sessioni;

f) con l'espulsione definitiva dall'Istituto.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono inflitte per deliberazione del Consiglio degli insegnanti e comunicate dal presidente del Consiglio di amministrazione al Ministero della pubblica istruzione, che ha facoltà di sospendere, modificare o revocare le deliberazioni.

Il Consiglio degli insegnanti, nel caso che abbia inflitto la pena di cui alla lettera *f*), ha facoltà di proporre al Ministero della pubblica istruzione la espulsione temporanea o definitiva da altre scuole dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 27.

Agli alunni meritevoli possono accordarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il Consiglio degli insegnanti, sovvenzioni a scopo di premio, di sussidio, o come partecipazione agli utili dei lavori delle officine. Tali concessioni possono essere condizionate all'obbligo di impiegare la somma concessa nelle spese degli studi, od al compimento di speciali esercitazioni a scopo istruttivo, anche fuori della sede dell'Istituto.

Quando le sovvenzioni a favore di un alunno durante l'esercizio finanziario superino complessivamente le lire duemila, la deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni maggiore concessione deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di dispensare gli alunni di disagiata condizione dal pagamento, in tutto o in parte, delle tasse scolastiche, quando ne siano riconosciuti meritevoli.

Amministrazione.

Art. 29.

L'anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Il Consiglio di amministrazione invia al Ministero entro il 31 marzo il conto preventivo delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Al conto preventivo deve essere unita una copia della relativa deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Al conto consuntivo devono essere allegati i documenti giustificativi delle entrate e delle spese e una copia del conto corrente con l'istituto od ufficio cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto di conformità dell'istituto od ufficio anzidetto.

Al conto consuntivo deve essere unito un prospetto della consistenza patrimoniale risultante dall'inventario e delle variazioni in aumento e in diminuzione avvenute durante l'esercizio.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile che ha in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque vengano a far parte del patrimonio dell'Istituto o gli siano assegnati in uso.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile demaniale in uso all'Istituto sono a carico del bilancio di esso.

Art. 31.

L'Istituto non può effettuare acquisti o alienazioni di immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui od altre obbligazioni che impegnino il bilancio per più di un esercizio (tranne i casi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214), accettare donazioni, lasciti o legati se non sia autorizzato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Gli investimenti di capitali e le alienazioni di titoli, di macchine o di materiali o comunque di beni facenti parte del patrimonio dell'Istituto, devono essere preventivamente approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

L'alienazione dei prodotti della Scuola è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

I beni mobili sono dati in consegna, alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con l'inventario.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario.

I beni mobili assegnati alle singole scuole od officine sono dati in consegna al rispettivo professore o capo d'arte ivi addetto, che ne rispondono verso l'amministrazione.

Art. 33.

Il materiale per le lavorazioni è dato in consegna al segretario, che lo custodisce in magazzino e ne fornisce le quantità occorrenti alle necessità delle singole scuole ed officine su richiesta scritta dei professori e capi d'arte vistata dal direttore.

I prodotti delle scuole ed officine sono dati in consegna al segretario, che li custodisce in magazzino.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione uno o più capi d'arte o custodi possono essere incaricati di coadiuvare il segretario, con funzione di magazziniere od altra, nella tenuta dell'inventario e nella custodia dei magazzini.

Art. 34.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere consegnati all'economo i fondi occorrenti per spese di limitata entità da eseguirsi di urgenza nell'interesse dell'Istituto.

I suddetti prelevamenti non possono superare la somma di lire duemila.

Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di concedere compensi a carico del bilancio dell'Istituto per speciali prestazioni così da parte del personale come di estranei.

La erogazione dei compensi eccedenti le lire duemila nello stesso esercizio finanziario è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.

La presente disposizione è applicabile anche nei casi di cui agli articoli 21, ultimo comma, e 23.

Art. 36.

I proventi delle tasse scolastiche indicate nell'annessa tabella n. 2 sono iscritti nel bilancio dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 1.

REGIO ISTITUTO DI BELLE ARTI DELLE MARCHE IN URBINO.

(Istituto d'arte per la decorazione e l'illustrazione del libro).

Ruolo organico del personale.

1 Professore stabile di disegno geometrico, elementi architettonici e ornamentali. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

2 Professori stabili di incisione, di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento dei fregi tipografici. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di disegno e plastica dei caratteri. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Professore stabile di storia dell'arte e bibliotecario, con l'obbligo dell'insegnamento di lettere italiane e storia nel corso superiore. — Gradi 10° - 9° - 8° - 7° (Gruppo *A*).

1 Capo d'arte incisore stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Capo d'arte tipografo macchinista stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Capo d'arte legatore stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *B*).

1 Aiuto tipografo compositore stabile. — Gradi 12° - 11° (Gruppo *B*).

1 Professore non stabile di incisione. — Retribuzione annua L. 7.000.

1 Professore non stabile di tecnologia, scienze naturali, matematica. — Retribuzione annua L. 3.150.

1 Professore non stabile di lingua e lettere italiane, storia e geografia. — Retribuzione annua L. 3.150.

1 Segretario stabile. — Gradi 11° - 10° (Gruppo *C*).

2 Custodi inservienti stabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA N. 2.

Tasse scolastiche.

Iscrizione e frequenza a ciascun anno nei corsi inferiore e superiore	L. 50.—
Diploma di licenza dal corso inferiore	» 100.—
Diploma di licenza dal corso superiore	» 150.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928, n. 3380.

Concessione al gr. uff. Lincoln Nodari della esclusività della lavorazione industriale delle piante da fecola in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Vista la domanda del gr. uff. Lincoln Nodari che ha assunto l'iniziativa di acclimatare e coltivare nel territorio della Tripolitania piante tropicali da fecola e di lavorarne industrialmente i prodotti;

Ritenuta l'opportunità di facilitare l'attuazione dell'impresa dando a questa per un congruo periodo di tempo le necessarie garanzie giuridiche e la conveniente protezione economica;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al gr. uff. Lincoln Nodari è concessa, per il periodo di anni trenta, a decorrere dalla data del presente decreto:

a) l'esclusività di sottoporre a lavorazione industriale in Tripolitania i tuberi, rizomi o radici carnose da fecola e di esportarne sotto qualunque forma i prodotti;

b) l'esenzione in Tripolitania, da qualunque imposta diretta, sia governativa che municipale, avente per oggetto l'industria predetta.

Art. 2.

I diritti conferiti al Nodari col precedente articolo sono trasmissibili ai suoi legittimi eredi.

Art. 3.

Entro i limiti di tempo suddetti è fatto divieto a chiunque di esportare dalla Tripolitania tuberi, rizomi o radici carnose, intieri o affettati, derivanti dalle piante tropicali introdotte o da introdurre in Tripolitania, quali la *Manihot esculenta*, l'*Ipomoea batatas*, la *Canna edulis*, la *Polimia edulis* e altre piante similari.

Art. 4.

La concessione presente sarà revocata qualora il gr. uff. Nodari, entro il termine di anni cinque dalla data del presente decreto, non abbia messo in piena efficienza la sua industria.

Art. 5.

E' data facoltà al Governatore della Tripolitania di emanare le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 56. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929, n. 31.

Sedi, dipendenza e attribuzioni dei colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, circa provvedimenti per la carriera degli ufficiali del corpo veterinario militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tre colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare hanno sede:

a *Milano* per i territori dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano e Verona (1ª zona);

a *Bologna* per i territori dei Corpi d'armata di Udine, Trieste, Bologna e Firenze (2ª zona);

a *Roma* per i territori dei Corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, del Comando militare della Sicilia e del Comando militare della Sardegna (3ª zona).

Art. 2.

I colonnelli veterinari ispettori hanno esclusivamente funzioni ispettive, per la sola parte tecnico-professionale, sul servizio veterinario militare delle zone di rispettiva competenza.

Essi dipendono direttamente dal Ministero della guerra (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario) per quanto concerne le attribuzioni specificate al seguente art. 3.

Per la parte disciplinare e amministrativa dipendono invece dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del colonnello veterinario ispettore della rispettiva zona, riferendone al Ministero della guerra.

Art. 3.

I colonnelli veterinari ispettori eseguono, di massima una volta all'anno, visite e ispezioni agli uffici veterinari, alle infermerie ed ai quadrupedi (di ufficiali e di truppa) della rispettiva zona e ne riferiscono il risultato al Ministero della guerra, e ai Comandi di corpo d'armata interessati. Per ispezioni più frequenti fuori sede devono richiedere l'autorizzazione al Ministero della guerra.

Spetta più particolarmente ai colonnelli veterinari ispettori:

a) compiere studi e proporre provvedimenti per la buona conservazione e il miglioramento dei quadrupedi;

b) studiare, in base a direttive del Ministero della guerra, il miglior funzionamento, durante la mobilitazione, del servizio veterinario nella rispettiva zona;

c) seguire, in generale, lo sviluppo della produzione agricolo-zootecnica della rispettiva zona, con speciale riguardo alla produzione foraggera ed alla preparazione di succedanei alimentari; approfondire in particolar modo la conoscenza della produzione ippica locale e studiare e proporre i mezzi atti a migliorarla;

d) fare le proposte atte a promuovere il miglioramento delle cognizioni tecnico-professionali degli ufficiali veterinari in attività di servizio e a tenere al corrente della tecnica del servizio quelli in congedo;

e) mantenere il collegamento con gli istituti superiori di medicina veterinaria per quanto si riferisce ai progressi della scienza zoojatrica e dare incremento ai relativi studi e ricerche presso i laboratori veterinari militari, infermerie quadrupedi, depositi di allevamento, con particolare ri-

guardo a quanto si riferisce alla lotta contro le malattie diffusibili;

f) esercitare il controllo tecnico sull'esito delle rimonte che loro vengono designate dal Ministero della guerra;

g) fare parte della Commissione per il collaudo delle carni congelate, in arrivo nei porti della rispettiva zona;

h) rimettere alle competenti autorità, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche, un rapporto informativo (da allegare al libretto personale) circa il servizio prestato dai capi uffici veterinari di Corpo d'armata e dai tenenti colonnelli veterinari addetti alle scuole e depositi allevamento quadrupedi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 97.

Facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di mantenere in servizio il personale non di ruolo addetto ai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 20 dicembre 1923, numero 3113;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, dal 1° gennaio sino a non oltre il 30 giugno 1929, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del Nostro decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, di mantenere in servizio il personale non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale, che trovasi attualmente addetto ai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 57. — FERZI.

Numero di pubblicazione 555.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 104.

Approvazione di una modifica allo statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1720, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visto il Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049, col quale venne approvato il nuovo testo dello statuto della Confederazione medesima;
Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 giugno 1928, n. 1611, col quale venne concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, cinematografo ed affini — aderente alla cennata Confederazione generale — ed approvato il relativo statuto;
Vista la domanda in data 3 dicembre 1928 con la quale la Confederazione suddetta chiede sia approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, deliberata dalla Giunta esecutiva della Federazione stessa, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 dello statuto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica dello statuto della Federazione nazionale fascista delle industrie del teatro, cinematografo ed affini, approvato con Nostro decreto 26 giugno 1928, numero 1611.

L'art. 7 dello statuto suddetto è, perciò, sostituito dal seguente:

« La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa inscritte attraverso le competenti Unioni territoriali in dieci Gruppi nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività industriali da essa rappresentati, e cioè:

1° Gruppo nazionale esercenti teatri (quale che sia lo spettacolo al quale sono adibiti);
2° Gruppo nazionale esercenti cinematografi (anche a spettacoli misti);
3° Gruppo nazionale imprese spettacoli lirici;
4° Gruppo nazionale imprese di prosa;
5° Gruppo nazionale imprese di operette, varietà e riviste;
6° Gruppo nazionale produttori films cinematografiche e Case di stampa cinematografica;
7° Gruppo nazionale noleggiatori e commercianti di films cinematografiche;
8° Gruppo nazionale industrie affini al teatro ed al cinema (attrezzisti teatrali, scenografi teatrali, costumi di arte, ecc.);
9° Gruppo nazionale editori di musica e di teatro;
10° Gruppo nazionale industrie radiofoniche ed applicazioni musicali.

« Ciascun Gruppo sarà retto da un capo gruppo, nominato dall'assemblea del Gruppo. Ogni Gruppo potrà avere inoltre un Comitato di gruppo composto di quattro membri oltre il capo, nominati pure dall'assemblea del Gruppo e le cui at-

tribuzioni saranno stabilite in apposito regolamento da deliberarsi dalla Giunta esecutiva della Federazione e da approvarsi dalla Confederazione.

« I capi dei Gruppi hanno facoltà di farsi sostituire, in casi di assenza o di impedimento, da un delegato del Gruppo di propria fiducia. Ove sia istituito il Comitato di gruppo, farà le veci del capo un membro del Comitato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 74. — SIROVICH.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 33

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.65
Svizzera	367.63	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.782	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.656	Norvegia	5.10
Spagna	300 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.105
Praga	56.62		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.65
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83 —
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.05
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 261.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1186 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Casaula Alberto fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 400 consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Zammataro Di Stefano Salvatore di Matteo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1º gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(370)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 11512 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Napoli Francesco fu Serafino, domic. a S. Procopio (Reggio Calabria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 16295 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Menapace Serafino di Nicola — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 9100 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Viappiani Silvio di Giacomo, domic. a Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 17273 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Ferrara Giuseppe fu Antonio, domic. a Limina (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 7668 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: D'Urso Lorenzo fu Agostino, domic. a Catania — Capitale: L. 1900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 18133 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1º febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: D'Urso Lorenzo fu Agostino, domic. a Catania — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 6968 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Romano Achille fu Raffaele — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 11486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Barlotti Vincenzo fu Raffaele — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 3301 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Valenti Cesare fu Vittorio, domic. a Reggio Emilia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 12646 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Fois Emanuele di Francesco, domic. a Bosa — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 3496 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Panunto Pasquala di Carmine, domic. in Castropignano (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 3647 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Marinelli Liberato fu Paolo, domic. a Castropignano (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 4543 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Iocca Domenico di Graziano, domic. come sopra — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 35 — Numero del certificato provvisorio: 19965 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Pompeo Francesco fu Giovanni, domic. a Montescaglioso (Modena) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 25191 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Naddeo Antonio fu Pasquale — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 9047 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Borellini Giuseppe fu Francesco, domic. a Mirandola (Modena) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 13 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: comune di Tegiano — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 42 — Numero del certificato provvisorio: 21 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: comune di Tegiano — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 43 — Numero del certificato provvisorio: 4021 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Seminario di Gavi di Livorno — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 45 — Numero del certificato provvisorio: 790 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: don Enrico Motter fu Giovanni parroco di Gardolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 9913 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Barone Giovanni fu Giovanni Battista, domic. a Comiso (Siracusa) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 3314 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Accinelli Domenico fu Alberto, domic. a Sassello (Savona) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 9807 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Accinelli Domenico fu Alberto, domic. a Sassello (Savona) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2051 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Lupi Guiscardo fu Giacomo, domic. a Padova — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 8721 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Adelchi Mazza fu Paolo, domic. a Cremona — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 5991 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Carestiato Luigi fu Pietro, domic. a Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Ferrari Giuseppe di Antonio, domic. a Venezia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 4721 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Dal Pozzolo Margherita fu Giovanni, domic. a Monte di Malo (Vicenza) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 11347 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Ludovico Francesco fu Giuseppantonio, domic. in Gioia del Colle — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 24727 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Società operaia di mutuo soccorso di Molfetta — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 1922 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Facci Beniamino fu Pietro, domic. in Folco di Schio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 25269 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Congregazione di carità di Cassano Irpino — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 22270 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rodia Vito fu Giovanni, domic. in Serino — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 16106 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Cassa rurale di prestiti di Balduina — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 15617 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Famiglia Zambrelli Giulio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 22263 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Iannece Maria di Vincenzo, domic. a Senerchia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 157 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Procaccini Nicola fu Domenico, domic. in Savignano di Puglia — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 2300 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecco — Intestazione: Garancini Enrico di Davide, domic. a Barzio (Como) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 612 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Meggio Rosetta di Alfonso, nata Paoli, domic. a Borgo Valsugana — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 9880 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Bosoni Achille, domic. a Viadana — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 9882 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Bosoni Camilla, domic. a Viadana — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 17049 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Bini Francesco fu Giuseppe, domic. a Torricella del Pizzo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 5995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Materassi Italo, minore, figlio di Secondo, domic. a Forlì — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 30834 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cigolotti Giacomo di Edoardo, domic. a S. Quirico (Udine) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 545 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rosati Nicola di Vincenzo, domic. a Vallata — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 2810 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rosati Nicola di Vincenzo, domic. a Vallata — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 18856 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rosati Nicola di Vincenzo, domic. a Vallata — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 26409 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Derton Giovanni di Riccardo, domic. in Asolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 20877 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Schiavone Vincenzo fu Antonio, domic. a Lauro (Avellino) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89 — Numero del certificato provvisorio: 20753 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Caruso Vincenzo fu Generoso, domic. a Guardia dei Lombardi (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 12134 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Cittadini Achille fu Domenico, domiciliato a Barile (Potenza) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 10376 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Faia Giovanni di Michele, domic. a Montemarano — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 239 — Numero del certificato provvisorio: 277 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Cariñggio Angelo di Marco, domic. a Ciro — Capitale: L. 1000.

Roma, addì 1° ottobre 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per detenzione di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 273.

Premesso che il signor Mazzeo Nicola di Gabriele, domiciliato a Nola, con domanda del 14 gennaio 1927, trasmessa pel tramite della soppressa Intendenza di finanza di Caserta, chiese, quale incaricato, il tramutamento di una cartella di rendita al portatore di L. 200 in un certificato nominativo intestato al signor Napoletano Giovanni Giuseppe di Felice Paolino, domiciliato a Tripoli, ma che lo stesso Mazzeo non portò a termine l'incarico ricevuto, non avendo mai provveduto al ritiro del titolo dalla sezione di Regia tesoreria di Caserta prima e poi da quella di Napoli, quando quella fu soppressa.

Detto signor Napoletano Giovanni Giuseppe fu Felice Paolino, attualmente domiciliato in Bagliasco, titolare del certificato di rendita nominativa consolidato 5 per cento, n. 445.798 di L. 200, proveniente dall'operazione di cui sopra, ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Floreano di Nola il sucitato Mazzeo Nicola di Gabriele, domiciliato in detta città, a consegnargli entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la ricevuta mod. 241, rilasciata il 14 gennaio 1927 dall'Intendenza di finanza di Caserta allo stesso Mazzeo.

In analogia e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, quest'Amministrazione provvederà alla consegna del certificato predetto al titolare signor Napoletano senza ritiro della ricevuta mod. 241 sucitata.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(440)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 16 gennaio 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Osini, provincia di Cagliari, con orario limitato di giorno.

(453)

Si comunica che il giorno 22 gennaio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Morrovalle Stazione, provincia di Macerata, con orario limitato di giorno.

(451)

Si comunica che il giorno 27 gennaio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pecorini a Mare, provincia di Messina, con orario limitato di giorno.

(452)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dell'avv. Giuseppe Falco a componente il Consiglio provinciale sanitario di Lecce.

Si comunica che con R. decreto 14 gennaio 1929 (registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1929, registro n. 1 Interno, foglio n. 311) il signor avv. Giuseppe Falco è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Lecce pel triennio 1927-1929, in sostituzione del sig. Giuseppe Valentini, dimissionario.

(457)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.